

2. La percentuale di deprezzamento corrisponde, al massimo, alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo prevedibile per lo smercio di un determinato prodotto.

3. La Commissione può limitare il deprezzamento al momento dell'acquisto ad una frazione della percentuale calcolata conformemente al paragrafo 2. Tale frazione non può essere inferiore al 70 % del deprezzamento deciso conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

In tal caso, la Commissione procede ad un secondo deprezzamento alla fine dell'esercizio, conformemente al metodo indicato nel paragrafo 5.

4. Dal 1989 al 1992 si procede a deprezzamenti straordinari all'inizio di ogni esercizio, in funzione degli

stanziamenti iscritti nei rispettivi bilanci comunitari, in modo da normalizzare la situazione delle scorte tra ora e il 1992.

5. Nel caso di deprezzamenti di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 4 la Commissione stabilisce, conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70, gli importi globali di deprezzamento per prodotto e per Stato membro.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° ottobre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN